

1. domanda in bollo da € 16,00 indirizzata alla Questura di Lecco da redigere utilizzando l'apposito modulo da ritirare in Questura, sul quale è possibile effettuare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dal D.P.R. 28.12.2000 n° 445.

Nella domanda andranno specificate:

- **le generalità complete del titolare;**
- **i dati identificativi delle armi da iscrivere nella carta europea, con specificata la categoria CE di appartenenza**

La firma dovrà essere apposta innanzi all'impiegato addetto alla ricezione della pratica; se la pratica viene consegnata da persona diversa dall'interessato o spedita a mezzo posta, dovrà essere allegata una fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

2. fotocopia della denuncia di possesso delle armi da inserire nella Carta Europea, evidenziando quelle che si intendono iscrivere nel documento, portando al seguito anche l'originale per l'autentica;
3. fotocopia della licenza di porto d'armi, in corso di validità, di cui è titolare il richiedente; portando al seguito anche l'originale per l'autentica;
4. in caso di licenza di porto d'armi per uso caccia fotocopia della ricevuta del versamento della tassa di CC. GG. pagata per l'anno in corso;
5. Bonifico di € 0,83 su IBAN IT72B0100003245128010238300 effettuato a favore di: CAPO 10 Capitolo 2383 – Articolo 00, causale: costo carta europea per arma da fuoco;
6. due fotografie formato tessera, a capo scoperto su fondo bianco, se l'istanza è presentata dall'interessato all'addetto alla ricezione della pratica, altrimenti una dovrà essere legalizzata nel Comune di residenza;
7. una marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla Carta europea.

Per l'estensione di validità e per l'inserimento di altre armi nella Carta Europea:

- documentazione dal punto 1 al punto 4;
- allegare l'originale della Carta Europea da aggiornare.

Per la cancellazione di armi dalla Carta Europea:

- documentazione di cui al punto 1;
- allegare l'originale della Carta Europea da aggiornare.

La carta europea d'arma da fuoco è una autorizzazione che serve per trasferire temporaneamente armi in uno dei Paesi aderenti alla Comunità Europea, **fino ad un massimo di 3 per viaggio**, per effettuare battute di caccia o gare di tiro. Sulla stessa possono essere inserite fino a 10 armi.

Ha validità complessiva di 5 anni, è comunque vincolata alla scadenza del porto d'armi.

Le cartucce, pur se non indicate espressamente nella carta, possono essere trasferite in **quantità massima di n. 800** se si trasferiscono le armi **per motivi di caccia** e **fino a n. 1200** se ci si reca a **gare di tiro**.

Negli altri paesi dell'Unione Europea alcune categorie di armi sono soggette ad autorizzazione preventiva, mentre altre sono vietate, pertanto chi esporta temporaneamente le armi deve informarsi preventivamente sulle leggi vigenti nei Paesi attraversati e di destinazione e ottenere in anticipo gli eventuali permessi necessari da far apporre sulla Carta Europea d'arma da fuoco.

ELENCO DEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA:

Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all'Ufficio Armi della Questura di Lecco

Telefonare al numero 0341/279744 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Orario di apertura dello sportello per la ricezione del pubblico **PREVIO APPUNTAMENTO:**

LUNEDI' – MERCOLEDI' e VENERDI' dalle ore 08.30 alle ore 12.30

MARCA
DA BOLLO
DA € 16,00

SPAZIO PER LA
FOTOGRAFIA

ALLA QUESTURA DI LECCO

Il sottoscritto (cognome) _____ (nome) _____

nato a _____ prov. _____ il _____

residente a _____ in Via /Piazza _____ n. _____

di professione _____ codice fiscale _____

tel. _____

- titolare di licenza di porto di fucile uso caccia n. _____
 uso TAV n. _____

rilasciato dalla Questura di _____ in data _____

e valido fino al _____

- titolare di licenza di porto di fucile uso caccia n. _____
 uso TAV n. _____

scaduto in data _____ e di cui ha richiesto il rinnovo in data _____

CHIEDE

il **rilascio** della Carta Europea d'arma da Fuoco, in attuazione della Direttiva n° 477/CEE del 18.06.1991.

A tal fine chiede che sulla stessa vengano iscritte le armi da fuoco indicate nella tabella, massimo 10.

Si allega **copia della denuncia di possesso** (Art.38 TULPS) presentata presso _____

in data _____

	TIPO ARMA	MARCA	MODELLO	CALIBRO	MATRICOLA	LUNGHEZZA CANNA	NUMERO COLPI NEL SERBATOIO	CAT. CEE
1					carcassa canna			
2					carcassa canna			
3					carcassa canna			
4					carcassa canna			
5					carcassa canna			
6					carcassa canna			
7					carcassa canna			
8					carcassa canna			
9					carcassa canna			
10					carcassa canna			

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, previa ammonizione sulle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, dichiara che quanto indicato nella presente istanza corrisponde a verità

data _____

firma

=====
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE

Il sottoscritto _____, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 attesta che la presente istanza è stata sottoscritta dal richiedente / non è stata sottoscritta dal richiedente, identificato a mezzo del seguente documento di identità: tipo: _____

n. _____ rilasciata da _____ in data _____

L'addetto allo sportello

ALLA QUESTURA DI LECCO

Marca da Bollo da Euro
16,00

Il sottoscritto (cognome) _____ (nome) _____

tel. _____ nato a _____ prov. _____

il _____ residente a _____

in Via / Piazza _____ n. _____

di professione _____ Codice Fiscale _____

titolare di licenza di porto di fucile uso caccia uso T.A.V. n. _____

rilasciata dalla Questura di _____ in data _____

CHIEDE

l'**estensione** di validità della Carta Europea d'Arma da Fuoco n. _____ rilasciata dalla Questura di _____ in data _____ e valida sino al _____

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, previa ammonizione sulle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, dichiara che quanto indicato nella presente istanza corrisponde a verità

Data _____ firma _____

=====

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE

Il sottoscritto _____ ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 attesta che:

- la presente istanza è stata sottoscritta dal richiedente presente allo sportello, identificato a mezzo del seguente documento di identità: tipo: _____ n. _____ rilasciato da _____ in data _____
- La richiesta è stata acquisita senza la presenza dell'interessato allo sportello in quanto consegnata da _____

L'addetto allo sportello

ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 91/477/CEE (TESTI A CONTRONTO)

Testo vigente prima del 14 settembre 2018 (come già emendato dalla Direttiva 2008/51/CE)

- I. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per "armi":
 - qualsiasi arma da fuoco secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva,
 - le armi non da fuoco secondo la definizione data dalle legislazioni nazionali.
- II. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per "armi da fuoco"
 - A. Gli oggetti che rientrano in una delle categorie seguenti, ad esclusione degli oggetti corrispondenti alla definizione ma esclusi per le ragioni citate al punto III:

Testo vigente a decorrere dal 14 settembre 2018, a seguito della Direttiva (UE) 853/2017

- I. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per "armi":
 - qualsiasi arma da fuoco secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva,
 - le armi non da fuoco secondo la definizione data dalle legislazioni nazionali.
- II. Ai fini della presente direttiva, le armi da fuoco sono classificate nelle seguenti categorie:
 - A. la parte introduttiva è abrogata.

A

ARMI DA FUOCO PROIBITE

1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo;
2. Le armi da fuoco automatiche;
3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto;
4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni;
5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o da tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.

1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo;
2. Le armi da fuoco automatiche;
3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto;
4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni;
5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o da tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi;
6. Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4 bis (n.d.r. *Categorie A6, A7 o A8, legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017*);
7. Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:
 - a) le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se:
 - i) un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell'arma da fuoco o
 - ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito;
 - b) le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se:
 - i) un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell'arma da fuoco o
 - ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito.
8. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi;
9. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.

ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 91/477/CEE (TESTI A CONTRONTO)

Testo vigente prima del 14 settembre 2018 (come già emendato dalla Direttiva 2008/51/CE)

Testo vigente a decorrere dal 14 settembre 2018, a seguito della Direttiva (UE) 853/2017

B

ARMI DA FUOCO SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione;2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale;3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione nucleare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm;4. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce;5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm7. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica. | <ol style="list-style-type: none">1. Armi da fuoco corte a ripetizione.2. Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale.3. Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm.4. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche i cui caricatore e camera che possono insieme contenere più di tre colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione anulare e più di tre ma meno di dodici colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione centrale.5. Armi da fuoco corte semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a).6. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche di cui alla categoria A, punto 7, lettera b) con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi. -7. Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.8. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.9. Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi da fuoco automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punti 6, 7 o 8". |
|---|---|

C

ARMI DA FUOCO SOGGETTE A DICHIARAZIONE

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6;2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata;3. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria B, punti 4-7;4. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm. | <ol style="list-style-type: none">1. Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 7;2. Armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.3. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A o B.4. Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.5. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.6. Armi da fuoco rientranti nelle categorie A, B o nella presente categoria che sono state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.7. Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia immesse sul mercato il o successivamente al 14 settembre 2018. |
|--|--|